

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 16/12/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 16.12.2024, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per richiedere l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies TUB pari ad € 3.053,92 a titolo di commissioni rete distributiva e commissioni versate in favore dell'intermediario.

Inoltre, la ricorrente ha richiesto la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente applicata per euro 125,55, oltre al versamento di euro 200,00 a titolo di spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato – pregiudizialmente - che con la sottoscrizione di quietanza la cliente ha dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, nonché di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori.

In tale direzione, ha prodotto copia della quietanza e richiamato la decisione n. 8827/2017 del Collegio di Coordinamento, unitamente ad ulteriori precedenti ABF al riguardo.

Nel merito, la resistente ha evidenziato che il contratto riporta in modo chiaro le condizioni contrattuali e indica in modo dettagliato i costi connessi e le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto;

Con riguardo alle commissioni in favore della resistente, ha precisato che “l’art. 13 delle Condizioni generali di contratto prevede che l’importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato pro quota secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento”.

In relazione, poi, alle commissioni di distribuzione, ha chiarito che si tratta di costi non ripetibili, in quanto “costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l’ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito”; richiama una sentenza del 6 ottobre 2023 del Tribunale di Castrovillari, la sentenza n. 213 del 14.03.2023 del Giudice di Pace di Modena, nonché un’ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore.

Rispetto, poi, alla richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata, ha richiamato la decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento (cui conseguirebbe il rigetto della correlata domanda).

Infine, rispetto alle spese legali, ha richiamato le Disposizioni ABF evidenziando che la presente controversia riguarda “un classico esempio di lite a carattere seriale”.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall’art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall’art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-*bis*”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l’orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Preliminarmente, si rileva che l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente ha sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta da vari precedenti dell'Arbitro.

Orbene, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente sta rinunciando; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste *“l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto”* e *“reciproche concessioni”* da parte dei transigenti.

Nella circostanza, il Collegio ritiene che la dichiarazione contenuta nell'allegato modello di rinuncia, invero, pur esprimendo un formale intento rinunciativo, rimane pur sempre una semplice manifestazione del convincimento soggettivo del cliente di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti; essa si configura, in altre parole, come mera dichiarazione di scienza, priva in quanto tale di qualunque efficacia negoziale.

Ed in proposito, è ormai *ius receptum* che *La sussistenza di una effettiva volontà dispositiva dell'interessato, da qualificarsi come rinuncia abdicativa o come transazione in senso stretto, presuppone infatti un preciso riferimento alla determinazione sia quantitativa (l'ammontare delle somme), sia causale (denominazione delle voci di costo di riferimento) degli importi cui si rinuncia o si transige, da indicarsi specificatamente nella quietanza liberatoria oppure anche indirettamente individuabili laddove risulti che il ricorrente li abbia già chiaramente esplicitati in sede di reclamo, se intervenuto antecedentemente alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria (invero, se nel reclamo è contenuta la determinazione delle somme pretese, si può evincere, per differenza, quelle alle quali si rinuncia mediante la quietanza posteriore – Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).* In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio, ritenuta priva di rilevanza la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, deve respingere l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, decidendo quindi nel merito.

In tale direzione, si rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento a luglio 2020, in corrispondenza della rata n. 49, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il contratto è stato stipulato in data 17.12.2015 ad un tan pari al 5,9%.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, l'orientamento di codesto Collegio rispetto ad analoghe fattispecie contrattuali, ha ritenuto le commissioni a favore del finanziatore recurring per l'intero importo, disponendone il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*; ha inoltre ritenuto recurring le commissioni di distribuzione.

Ne deriva che, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,92%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼					▼	
	commissione int. fin. (recurring)	€ 3,264.56	€ 1,958.74	€ 1,270.56		€ 381.18	€ 1,577.56
	commissioni distribuzione (recurring)	€ 2,460.61	€ 1,476.37	€ 957.67			€ 1,476.37
	spese comunicazioni periodi ...	€ 22.00	€ 13.20	€ 8.56		€ 13.20	€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						
tot rimborsi ancora dovuti							€ 3,053.93
interessi legali							1

La somma sopra riportata coincide con la richiesta di parte ricorrente.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione prevista in contratto entro le soglie di legge (secondo l'orientamento del Collegio di Coordinamento), è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.

Orbene, dal conteggio estintivo in atti risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 125,55.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

Dall'esame del medesimo conteggio estintivo, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 12.555,06 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella allegata: la ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Nel caso di specie, occorre detrarre l'ulteriore importo da corrispondere all'istante, pari ad euro 3.053,93 (euro 12.555,06 – euro 3.053,93 = euro 9.501,13).

Ne consegue che, l'importo effettivamente rimborsato in anticipo risulta inferiore a € 10.000,00 e la commissione applicata dovrebbe essere quindi integralmente restituita.

In conclusione, al ricorrente spetterà il rimborso complessivo di € 3.179,48 (rinveniente dalla somma di euro 3.053,93+125,55), arrotondabile a complessivi euro 3.179,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.179,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE